

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2006
- Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni
conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di
Campobasso e Foggia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 3496

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

VISTO l'articolo 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002**, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

VISTO il decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 dicembre 2002, n. 286**, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

VISTO l'articolo 20 del **decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 febbraio 2004, n. 47**, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31

dicembre 2005;

VISTO il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005**, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

VISTA l'**ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253**, recante "Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile;

VISTI i decreti del **14 e 15 novembre 2002** e del **9 gennaio 2003** del Ministro dell'economia e delle finanze concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

VISTO l'art 4, comma 1, dell'**ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354**, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;

VISTO l'articolo 5 dell'**ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344** e l'art. 3, comma 2, dell'**ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354**;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi il giorno 25 gennaio 2006 al Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale hanno partecipato oltre al Vice Ministro del predetto Dicastero, i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo Finanze, ove è stato concordato lo schema di ordinanza di protezione civile concernente la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei tributi in favore dei soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di ottobre 2002 delle province di Campobasso e Foggia;

ACQUISITA l'intesa della Regione Molise con nota del 7 febbraio 2006 e della Regione Puglia con nota del 13 febbraio 2006;

VISTA la nota in data 9 febbraio 2006 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministri dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2005, dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, è differito al 31 dicembre 2006.

2. I versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 31 ottobre 2002 fino alla data del 31 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 28 febbraio 2006, ovvero senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 28 febbraio 2006. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004.

3. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui al comma 1, i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.

ART. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato per l'anno 2006 in 8,7 milioni di euro per la regione Molise e in 1,4 milioni di euro per la regione Puglia, è anticipato dalle regioni medesime per i rispettivi importi a valere sulle somme

derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2006, n. 266. Tali somme sono versate alla contabilità speciale n.1778, denominata "Fondi di Bilancio" intestata all'Agenzia delle entrate.

2. Ove entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al versamento delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato a trattenere i corrispondenti importi ed a trasferirli all'Agenzia delle entrate, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione del rimborso dei tributi sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle predette regioni, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-sisma, dei tributi anticipati, fino a concorrenza delle somme di cui al comma 1.

ART. 3

1. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni: Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Rotello; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

ART. 4

1. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'articolo 3 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

ART. 5

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, valutato per l'anno 2006 in 5,4 milioni di euro per la regione Molise e in 1 milione di euro per la regione Puglia, è anticipato dalle regioni medesime per i rispettivi importi a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali somme sono versate all'INPS, ove è istituita apposita evidenza contabile.
2. Ove, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al versamento delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato a trattenere i corrispondenti importi ed a trasferirli all'INPS, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.
3. L'INPS, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione del rimborso dei contributi sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle regioni Molise e Puglia, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-sisma, dei contributi anticipati, fino a concorrenza delle somme anticipate di cui al comma 1.
4. Con apposita convenzione, da stipularsi tra le regioni Molise e Puglia e l'INPS entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono stabiliti le modalità ed i termini relativi alle regolazione dei rapporti finanziari di cui ai commi 1 e 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 FEBBRAIO 2006

Il Presidente
Berlusconi

molisedati spa - tel. 0874 98141



Decreto 31 ottobre 2002 - Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO

Dichiarazione dello Stato di Emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della Provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n.225;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112;

CONSIDERATA la situazione di emergenza determinata dai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002;

RAVVISATA la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione sollecita delle iniziative volte a fronteggiare il predetto contesto emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, che ad una più generale azione di prevenzione e di contrasto riguardo ai predetti eventi sismici su tutto il territorio della Provincia di Campobasso;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n.225 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

RITENUTO, infine, necessario che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda a tutte le iniziative di coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del servizio Nazionale della Protezione Civile, operando quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITA l'intesa della Regione Molise;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31.10.2002;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n.225, è dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, quale Commissario

Delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile volti al superamento della situazione emergenziale.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 31 ottobre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
f.to Silvio Berlusconi

molisedati spa - tel. 0874 98141



Legge 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4/11/2002, n.245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.



Legge 27 dicembre 2002, n. 286

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Gazzetta Ufficiale N. 304 del 30 Dicembre 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 82.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: " 31 ottobre 2002 " sono inserite le seguenti: ", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonche' dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 "; le parole: " di tutti gli " sono sostituite dalle seguenti: " degli "; le parole: " definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi " sono sostituite dalle seguenti: " definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi "; e le parole da: " Detti piani " fino a: " opere commemorative " sono soppresse;

al comma 2, le parole: " anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, " sono soppresse;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

" 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonche' per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonche' la realizzazione di spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, e' consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla meta'. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-

commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale";

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

" 3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un subcommissario ".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: " e per l'avvio della ripresa " fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: " di cui all'articolo 5 " sono inserite le seguenti: " del presente decreto ";

al comma 3, le parole: " La regione interessata " sono sostituite dalle seguenti: " Le regioni interessate "; la parola: " propone " è sostituita dalla seguente: " propongono "; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ";

al comma 4, dopo le parole: " 31 ottobre 2002 " sono inserite le seguenti: " , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 ".

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: "Capo del Dipartimento della protezione civile" sono aggiunte le seguenti: " , sentito il Presidente della regione interessata, ";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

" 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ".

All'articolo 4, comma 1, le parole: " 29 e del 31 ottobre 2002 " sono sostituite dalle seguenti: " 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 "; dopo la parola: " residenti " sono inserite le seguenti: " , avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni

e "; le parole: " sono sospesi i termini per l'adempimento " sono sostituite dalle seguenti: " sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento "; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: " Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ".

L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

" ART. 5. - 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria".

Nel titolo, le parole: " regioni Molise e Sicilia " sono sostituite dalle seguenti: " regioni Molise, Sicilia e Puglia ".





DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. *(GU n. 300 del 29-12-2003)*

testo in vigore dal: 29-12-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Benefici in favore dell'emittenza locale

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.

Art. 2.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione

dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.

Art. 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: "«31 dicembre 2003»" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»."

Art. 4.

Validita' attestazioni SOA

1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Art. 5.

Codice della strada

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 6.

Edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 7.

Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».

Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».

Art. 8.

Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Art. 10

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

Art. 12.

Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 13.

Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 14.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di

ogni ordine e grado.

Art. 15.

Acque potabili trattate

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Art. 16.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 17.

Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 18.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003»" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 19.

Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, **Molise**

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e **Molise**, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e **Molise**, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 20.

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'.

1. **I termini** di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, **sono prorogati al 31 dicembre 2005**; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 21.

Concessioni autostradali

1. Preso atto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

Art. 22.

Gestione dei servizi di trasporto ferroviario

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

Art. 23.

Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli Castelli

molisedati spa - tel. 0874 98141



LEGGE 27 febbraio 2004, n.47 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.



LEGGE 27 febbraio 2004, n. 47

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(GU n. 48 del 27-2-2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2677):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giovanardi) il 29 dicembre 2003.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 7^a, 8^a, 10^a, 12^a, 13^a e 14^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti

di costituzionalita' il 13 e 14 gennaio 2004.

Esaminato dalla 1^a commissione il 13, 21, 22 e 27 gennaio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 28 gennaio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4653):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 3, 4, 5, 10, 11 e 12 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 17, 23 e 24 febbraio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2677/B):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 2004 con pareri delle commissioni 5^a, 6^a, 8^a, 10^a, 13^a e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione il 26 febbraio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2004.

Avvertenza:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 93.

Vedere anche: [Testo coordinato del Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355](#)



[Decreto 19 dicembre 2005 - Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.](#)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2005

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso di ultimazione gli interventi

di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, nonche' le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Viste le richieste di numerosi comuni delle province di Campobasso e di Foggia pervenute in ordine alla necessita' di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa delle regioni Molise e Puglia, rispettivamente con note del 12 settembre 2005 e del 7 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Campobasso e Foggia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002 citati in premessa, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

Il Presidente: Berlusconi

molisedati spa - tel. 0874 98141



[Informazioni](#)

molisedati spa - tel. 0874 98141



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 - Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile.



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 n.3253

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

VISTO il decreto - legge 4 novembre 2002, n. 245, recante " Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle Regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del predetto decreto - legge, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile;

CONSIDERATO che l'evento sismico del 31 ottobre 2002 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nelle citate dichiarazioni di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensità del fenomeno tellurico;

CONSIDERATO inoltre, che, a causa del continuo succedersi di scosse sismiche di assestamento

e del conseguente danneggiamento delle private abitazioni, con pericolo di ulteriori crolli, si è reso necessario disporre l'immediata evacuazione dell'intera popolazione del comune di San Giuliano di Puglia;

CONSIDERATO che l'evento sismico ha gravemente danneggiato edifici pubblici e privati, inciso gravemente sulle strutture viarie, sulle infrastrutture nonché sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e propedeutici all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

CONSIDERATA la necessità di assicurare tempestivi ed urgenti interventi di protezione civile su tutto il territorio nazionale, a tal fine utilizzando i velivoli comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile per il più proficuo perseguimento delle finalità di prevenzione; di soccorso e di superamento delle emergenze;

D'INTESA con le Regioni Molise e Puglia;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DI SPONE

ART. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, in relazione alla fase di emergenza, esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dalla sequenza sismica iniziata il 31 ottobre 2002.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano ai comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dalla predetta sequenza sismica in cui siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili, e costituiscono i primi interventi per il superamento della situazione emergenziale.
3. Il Commissario delegato ed i Sindaci provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresì provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.
4. Il Commissario delegato ed i Sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire a sedi di attività scolastiche, di uffici comunali e di altre attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
5. Il Commissario delegato ed i Presidenti delle Regioni Molise e Puglia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici di trasporto, con particolare riguardo al trasporto scolastico, anche con riferimento ai necessari collegamenti con gli altri servizi pubblici essenziali, mediante procedure convenzionali, e, ove necessario,

attraverso l'adozione di misure di carattere autoritativo ed urgente.

ART. 2

1. I Sindaci sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i Sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di € 500,00.
2. Il Commissario delegato ed i Sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
4. I Sindaci, in raccordo con i Presidenti delle Regioni Molise e Puglia, sono altresì autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.
5. I Sindaci e le Amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in raccordo con i Presidenti delle Regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, agli interventi di riparazione non strutturali degli edifici ad uso scolastico danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, necessari a garantirne la funzionalità, nel limite massimo di spesa, per ogni struttura, di € 35.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione.
6. I Sindaci, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvedono, altresì, per la riparazione dei fabbricati rurali destinati al ricovero degli animali, ovvero per l'allestimento di apposite strutture temporanee da destinare a tali finalità, nel limite massimo di spesa, per ogni intervento, di € 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno

essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione.

ART. 3

1. I Sindaci sono altresì autorizzati ad erogare:

- a. un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.
- b. un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.
- c. un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;
- d. un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;
- e. un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel

registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 4

1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari rimasti senza tetto e per altre esigenze di carattere pubblico, i Sindaci sono autorizzati ad acquisire, anche adottando misure di occupazione d'urgenza, e ad urbanizzare apposite aree per gli insediamenti di strutture abitative in legno e di altre strutture prefabbricate, per la creazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica o per altre finalità di pubblico interesse, nonché per le relative pertinenze, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 17.

2. Il Commissario delegato, in deroga alle norme indicate all'articolo 17 in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di strutture abitative in legno, di altre strutture prefabbricate e di tensostrutture, può procedere anche a trattativa privata, se del caso, con affidamento diretto, al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità di idonee strutture atte a fronteggiare il grave disagio abitativo determinatosi in conseguenza dell'evento sismico.

ART. 5

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, i Sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al sesto grado della scala MCS, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di due unità da adibire anche ad attività amministrative, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. I medesimi Sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'articolo 17.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità inferiore al sesto della scala MCS e siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di una unità da adibire anche ad attività amministrative, nonché a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con

professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. I medesimi Sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di una unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

3. Al fine di avviare la fase di rientro nell'ordinario, i Presidenti delle Regioni Molise e Puglia, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite rispettivamente di venti e dieci unità, nonché a stipulare rispettivamente fino a cinque e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I medesimi Presidenti delle Regioni Molise e Puglia possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite rispettivamente di cinque e tre unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

4. Le Amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono, altresì, autorizzate ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite di tre unità, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. Le citate Amministrazioni Provinciali possono, inoltre, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

5. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato a stipulare cinque contratti di lavoro a tempo determinato, ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001 ed all'articolo 19 del CCNL del Comparto Ministeri, nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 8, dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.

ART. 6

1. Presso ciascuno dei Comuni di cui all'articolo 1 possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero, da demolire perché non più recuperabili.
2. I Sindaci dei predetti comuni provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.
3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

ART. 7

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.
3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.
6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei

periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991 e all'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.

10. I competenti istituti previdenziali sono autorizzati a corrispondere una indennità pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

11. I Sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, così come individuati dall'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 81. Ai predetti Sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

12. Ai Sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresì, concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al Commissario delegato, che provvede a rimborsare ai Comuni le relative spese.

13. I benefici di cui ai commi 3, 4 e 10, non sono cumulabili tra loro, né con quelli disposti con provvedimenti del Commissario delegato.

ART. 8

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato - utilizza anche le risorse derivanti da contratti di donazione in favore del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti.

2. L'utilizzo delle risorse derivanti da ulteriori donazioni in favore delle Regioni Molise e Puglia e degli altri enti locali sarà disciplinato con successive ordinanze.

ART. 9

1. In favore del personale degli Uffici territoriali di Governo di Campobasso e Foggia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unità, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite per il mese di novembre e di 20 ore mensili pro-capite per i mesi successivi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono i competenti Uffici territoriali di Governo.

2. I Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco di Campobasso e Foggia, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvedono al potenziamento delle attività di servizio; a tal fine possono autorizzare il personale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Al personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attività di emergenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro - capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
5. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente ordinanza, è riconosciuta fino al 31 gennaio 2003 una speciale indennità operativa mensile, forfetariamente commisurata a 50 ore di straordinario festivo e notturno, nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al predetto personale, inviato nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
6. Al personale dei Comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al quinto grado della scala MCS, delle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Foggia e delle Regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
7. I sub-commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2002 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture attivate dal Dipartimento della protezione civile sul territorio.
8. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla corresponsione dell'indennità di missione ed alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite, dal personale del Ministero per i beni e le attività culturali utilizzato, sotto il coordinamento della struttura commissariale, per le verifiche sui beni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.
9. In favore dei dipendenti pubblici, attivati dal Dipartimento della protezione civile per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite. Il Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, al rimborso degli oneri di missione anticipati dagli enti di appartenenza.

ART. 10

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto - legge 4 novembre 2002, n. 245, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, possono chiedere la sospensione dal servizio di leva al competente Distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che la concedono entro 7 giorni.

2. I soggetti residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 alla data degli eventi sismici citati in premessa, possono, qualora già arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'assegnazione viene concessa entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai Distretti Militari di appartenenza. I Comandi Militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali

ART. 11

1. L'Agenzia dei segretari comunali è autorizzata, a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, in cui non risulti assegnato permanentemente un segretario comunale, i segretari comunali non titolari di sede per l'intera durata dello stato di emergenza. L'assegnazione è disposta, previa presentazione di apposita istanza ad opera delle competenti amministrazioni comunali, entro 15 giorni dalla richiesta attingendo prioritariamente alla sezione della regione Molise e, in caso di indisponibilità, attingendo alle altre sezioni regionali in deroga agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 12

1. Per i Comuni di cui all'articolo 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e bilancio sono differiti di tre mesi.

ART. 13

1. Gli Uffici territoriali del Governo di Campobasso e Foggia provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

ART. 14

1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonché di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'articolo 17, dagli Uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonché dai Sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 16.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

3. Le Regioni Molise e Puglia, anche attraverso l'opera dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata all'articolo 17, provvedono per le attività di studio inerenti all'avvio della fase di ricostruzione, con oneri a carico delle apposite provviste per le attività di ricostruzione.

ART. 15

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico - scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai professionisti dipendenti dalle Regioni e dagli altri Enti e Amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

ART. 16

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, nonché utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.

ART. 17

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, articolo 378;
- legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, articoli 218, 244 e 345;
- legge 13 marzo 1958, n. 296;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 56;
- legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
- decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975;
- legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 per quanto applicabili;
- decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975;
- legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 27 dicembre 1985, n. 816, articolo 4, comma 3;
- legge 8 agosto 1985, n. 431;
- legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 così come integrato dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 16;
- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 12;
- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies e 37 sexies, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
- decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 14;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
- decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
- legge 23 dicembre 1999 n. 488, articoli 26 e 27;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
- contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, articolo 14;
- contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
- decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
- decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 81, 98, 99 e 151;
- legge 9 dicembre 1998, n. 431 articoli 2 e 3;
- leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

ART. 18

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché i benefici recati dalla stessa, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.

ART. 19

1. E' fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal Commissario delegato e dalle autorità locali.

ART. 20

1. Il Commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, è fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contrattanti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

ART. 21

1. In considerazione delle maggiori ed ineludibili esigenze operative, derivanti dalle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, gli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'articolo 746 del codice della navigazione, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. e dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attività, ogni priorità determinata dalle medesime esigenze. All'impiego dei predetti aeromobili si applica il regime giuridico previsto per il lavoro aereo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3175/2002 è prorogato al 30 giugno 2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

PUBBLICAZIONE: G.U. R. I. n. 286 del 6 dicembre 2002

molisedati spa - tel. 0874 98141



Decreto 14 novembre 2002 - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31/10/2002 al 31/3/2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31/10/2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002



DECRETO 14 novembre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, e' stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre 2002, con la quale sono state, tra l'altro, trasmesse le informative fatte pervenire dall'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso relativamente ai comuni della medesima provincia nei quali, a seguito dei citati eventi sismici, si sono verificati crolli di edifici e conseguente allontanamento degli occupanti;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilita' per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono

nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei **comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano** sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

p. Il Ministro: Molgora

molisedati spa - tel. 0874 98141



Decreto del 15 novembre 2002 - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31/10/2002 al 31/3/2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31/10/2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 15/11/2002

Titolo del provvedimento:

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.

Preambolo.

Testo: in vigore dal 20/11/2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, e' stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli

obblighi di natura tributaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, con il quale e' stata deliberata l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dai citati eventi sismici;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise n. Com/usc/1307 del 15 novembre 2002, con la quale, ad integrazione delle informative trasmesse con nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1) /Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre 2002, vengono individuati ulteriori comuni della provincia di Campobasso, nonche' della provincia di Foggia, nei quali e' stata rilevata una intensita' sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS accertata dal servizio sismico del Dipartimento della protezione civile e dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilita' per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;

Decreta:
art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di **Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi** e Castelnuovo Monterotaro sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si

applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

molisedati spa - tel. 0874 98141





Decreto Ministeriale 9 gennaio 2003

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2003, n. 16

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, è stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, con il quale è stata deliberata l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della

provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visti i propri decreti del 14 e 15 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002 e n. 272 del 20 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia interessati dai citati eventi sismici;

Vista la nota 20 dicembre 2002, n. DPC/CG/0048154 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale vengono individuati ulteriori comuni delle province di Campobasso e di Foggia, nei quali è stata rilevata un'intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS accertata dal Servizio sismico dello stesso Dipartimento della protezione civile e dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Considerato, altresì, che nel citato decreto del 15 novembre 2002, il comune di Casalnuovo Monterotaro è stato, per errore materiale, denominato Castelnuovo Monterotaro;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, nonché di correggere l'errata denominazione del comune sopra individuato;

Decreta:

1. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Provvidenti (Campobasso) e Pietra Montecorvino (Foggia) sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche

in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

molisedati spa - tel. 0874 98141





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio della provincia di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3330 del 19 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi»;

Vista la nota del 24 marzo 2004 del prefetto di Napoli - commissario delegato;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 6 aprile 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Viste le note del 19 marzo e 1° e 6 aprile 2004 del commissario delegato presidente della Regione siciliana;

Vista la nota GAB/2004/3154/B09 del 6 aprile 2004 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e' stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3308 in data 8 settembre 2003 e n. 3315 del 2 ottobre 2003;

Vista la nota in data 9 aprile 2004, del Presidente della regione Puglia - commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota in data 5 marzo 2004 del presidente della regione Molise - commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le isposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari;

Vista la nota in data 3 febbraio 2004 del presidente della Regione siciliana - commissario delegato inerente alla medesima richiesta di proroga dei termini;

Viste le note del 23 e 26 febbraio 2004 del sub-commissario per gli eventi sismici della provincia di Foggia;

Vista la nota del 1° marzo 2004 dell'ufficio territoriale del Governo di Catania;

Vista la nota del 14 aprile 2004 dell'ufficio legislativo - Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti i gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante

«Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota in data 26 aprile 2004 dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - commissario delegato; Vista la nota in data 26 marzo 2003 del sindaco del comune di Antillo in provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, recante: «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2609 del 23 giugno 1997 concernente la revoca della somma di L. 42.529.510 assegnate al sopra citato comune di Antillo;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3330 del 19 dicembre 2003, le parole: «nel limite di euro 620.000,00,» sono sostituite con le parole: «nel limite di euro 740.800,00».

2. Il numero dei consulenti previsto all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, e' elevato di un'ulteriore unita' avente specifica competenza in materia geologica, nominata dal commissario delegato.

Art. 2.

1. Il termine del 31 marzo 2004 previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002, e' prorogato fino al 30 settembre 2004.

2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, le parole: «ordinanza n. 3198/2002» sono corrette con le parole: «ordinanza n. 3190/2002».

3. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 21 luglio 2000 le parole: «i sub commissari» sono sostituite con le parole: «soggetti attuatori».

4. All'art. 10, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, sono soppresse le parole «e per i sub commissari».

5. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il presidente e' designato dal commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione civile, un componente dal prefetto di Roma, un componente dall'ARPA Lazio oltre al segretario capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della commissione, che ha sede presso gli uffici del commissario delegato, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario».

Art. 3.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia, e di cui al decreto del residente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, anche in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari.

2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.

Art. 4.

1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.

2. Sono differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente all'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.

3. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai rispettivi commissari delegati - presidenti delle regioni Molise, Puglia e siciliana che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, le parole: «a qualunque titolo previste» sono sostituite con le parole: «allo stesso titolo previste».

2. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati altresì ai conduttori degli immobili danneggiati, previa autorizzazione da parte dei proprietari, nonché ai titolari di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui i titolari stessi siano tenuti al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari».

3. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì ammissibili a contributo, fino ad un massimo del 90% della spesa documentata dal danneggiato, entro l'importo di euro 5.000,00, da computare nel limite massimo di euro 250.000,00 per ciascuna unità immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, le spese per gli eventuali oneri di urbanizzazione, per il recupero edilizio e la messa a norma dell'immobile acquistato, le spese per il trasferimento e per il deposito temporaneo dei beni mobili dall'unità immobiliare da delocalizzare».

4. All'art. 3, comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «di euro 15.000» sono aggiunte le parole: «per singolo bene danneggiato» e le parole: «non inferiore a euro 5.000,00» sono sostituite con le parole: «non superiore ad euro 1.000,00».

5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «8. Sono ammissibili a contributo, nel caso di beni

danneggiati di cui al comma 1, lettera a), b) e c), e nelle medesime percentuali afferenti a ciascuna tipologia di danneggiamento, anche le spese tecniche, nonche' le spese relative all'onorario professionale del notaio, in caso di acquisto. Sono ammissibili a contributo, nella misura non superiore al 75%, le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque».

6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «attinenti le imprese industriali» e' aggiunta la parola: «commerciali».

7. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti ivi previsti, per lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attivita' produttiva ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate, gli impianti fissi in genere; il ripristino, mediante riparazione, delle attrezzature, macchinari o automezzi o il loro riacquisto; la ricostruzione delle scorte, delle materie prime, nonche' dei prodotti agricoli immagazzinati; le spese sostenute dalle imprese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque».

8. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino di beni immobili, nella misura non superiore al 70% delle spese sostenute, e nel limite massimo di euro 300.000,00, sulla base della stima dei costi effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3309 del 2003 secondo le modalita' che saranno fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti».

Art. 6.

1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina, e' riaccreditata al medesimo comune la somma di euro 14.517,08. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi





ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2004

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3344).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della città di Crotone;

Viste le note rispettivamente, del 17 febbraio e 10 marzo 2004, dell'Assessore alla protezione civile della regione Calabria, con la quale viene rappresentata l'esigenza di porre in essere interventi straordinari finalizzati al definitivo superamento della situazione emergenziale sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002;

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali cui al medesimo provvedimento;

Vista l'ordinanza n. 3290 del 28 maggio 2003, recante «Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Viste le note del 20 gennaio e 2 marzo 2004, della regione Liguria con la quale è stato richiesto l'inserimento nell'elenco di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3290 del 2003, del comune di Roccavignale in provincia di Savona, erroneamente escluso dall'elenco precedentemente trasmesso;

Visto il decreto del Presidente 1 Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio del provincia di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto , 5, 14 e 15 settembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004, recante:«Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350»;

Vista le note con la quale la regione Liguria ha rappresentato l'esigenza di porre in essere interventi straordinari nel bacino del Bisagno, finalizzati al superamento delle condizioni di criticità idraulica del medesimo bacino dovute alla insufficienza dell'alveo attuale rispetto alle previsioni in caso di piena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel

territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, 355 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Viste le note rispettivamente in data 9 febbraio e 5 marzo 2004, del Presidente della regione Molise - commissario delegato con le quali, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n..3282;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al celere superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1

1. Il Presidente della regione Calabria - commissario delegato, al fine di dare sollecita attuazione al Piano predisposto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2469 del 1996, e successive modificazioni, avvalendosi delle deroghe ivi previste, e' autorizzato a porre in essere gli interventi necessari finalizzati a consentire l'urgente realizzazione di un ponte sul torrente «Passovecchio» nel territorio del comune di Crotone, avvalendosi delle risorse finanziarie pari a euro 2.700.000,00 a valere sulle annualità 2001 - 2002 del Fondo regionale di protezione civile, spettanti alla regione Calabria, in deroga all'art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.2

1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, relativamente al territorio della regione Liguria, già precedentemente individuati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, è integrato con il comune di Roccavignale in provincia di Savona.

Art.3

1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del Prefetto di Napoli, di misure di protezione civile di carattere urgente, con riferimento alle dichiarazioni di emergenza citate in premessa, è stanziata la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, in favore del medesimo Prefetto.

Art.4

1. Nel contesto degli interventi volti a consentire il celere superamento della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, il Presidente della regione Liguria si avvale del Provveditore alle opere pubbliche della Regione stessa, il quale come quale soggetto attuatore, anche avvalendosi dei risultati delle attività di progettazione eventualmente sviluppate da parte di altri soggetti, provvede alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere necessarie a migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella città di Genova, nonché alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare.

2. Al finanziamento delle opere di cui al comma 1 , per il complessivo importo di euro 70 milioni, si provvede: quanto ad euro 12.000.000,00 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dai mutui attivabili a fronte dei limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, nell'ambito della quota attribuita alla regione Liguria con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;

quanto ad euro 1.000.000,00, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse spettanti alla medesima regione a valere sulla annualità 2003 del fondo regionale per la protezione civile , in deroga a quanto previsto all'art. 138, commi 16 e 17 , della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

quanto ad euro 10.000.000,00, a carico del fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-

bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste;

quanto ad euro 24.823.330,02, mediante utilizzo di risorse di bilancio della regione Liguria, ed in particolare: quanto ad Euro 10.845.594,89, mediante utilizzo di quota parte delle risorse stanziati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331; quanto ad Euro 13.582.493,63 mediante utilizzo di quota parte dei fondi attribuiti alla regione Liguria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000; quanto ad euro 395.241,50 mediante utilizzo di economie a valere sui finanziamenti destinati a fronteggiare gli eventi alluvionali del 1994;

quanto ad euro 4.889.252,88, mediante utilizzo di risorse di bilancio del comune di Genova, oggetto della delibera di giunta n. 374/2003/AP del 13 novembre 2003, ed in particolare: quanto ad Euro 2.064.252,88 mediante utilizzo di quota parte del finanziamento attribuito al comune con delibera della giunta regionale n. 93 del 1996 a valere sulle risorse stanziati ai sensi della legge 30 giugno 1995, n. 265; quanto ad euro 2.825.000,00 mediante utilizzo di risorse destinate al consolidamento statico della copertura attuale del torrente Bisagno;

per la parte residua, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1^o agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione dell'intervento da parte del CIPE.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, che e' autorizzato ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo entro il limite di cui al comma 2 anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stesse .

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo il provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, si avvale delle deroghe di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, altresì operando in deroga all'art. 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, utilizzando, ove necessario in relazione alla ricorrenza di situazioni di urgenza e di sicurezza, le procedure di cui all'art. 33 della stessa legge.

Art. 5

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla **possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari** attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima regione.

2. **I termini** previsti rispettivamente, dall' art. 6 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279](#) e dall' art. 6 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2003, n. 3300](#), **sono prorogati fino al 31 dicembre 2005**, con oneri a carico del commissario delegato-Presidente della regione Molise.

Art. 6

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260, le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo articolo sono integrate con 5.200.000,00 di euro posti a carico del cap. 715 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2004.

Art.7

1. Al fine di dare urgente attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n.3275, è autorizzata la realizzazione urgente della nuova sala operativa del Dipartimento della protezione civile, in ragione delle prevalenti ragioni di sicurezza con le procedure di cui all'art.33 della legge n.109 del 1994 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Presidente: Berlusconi

molisedati spa - tel. 0874 98141

